

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

Articolo	Contenuto norma ed analisi di impatto
Titolo I Sostegno alle imprese e all'economia	
Art. 1 (Contributo a fondo perduto)	<p>Si riconosce un "ulteriore" contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021 - L. 69/2021); - non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo (comma 1). <p>Il nuovo contributo a fondo perduto automatico spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto in base all'articolo 1 del decreto sostegni, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo; - mediante riconoscimento sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo (comma 2). <p>Al nuovo contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto sostegni (comma 3).</p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo alternativo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello alternativo. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa (comma 5).</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>Il contributo a fondo perduto alternativo di cui al comma 5 non spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,- agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;- ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (comma 6). <p>Il contributo alternativo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'articolo 32 del TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all'articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (comma 7).</p> <p>Inoltre, lo stesso contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (comma 8).</p> <p>Vengono definite le modalità di calcolo dell'ammontare del contributo alternativo di cui al comma 5 per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. La misura è pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro;- 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;- 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;- 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7
--	--

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (comma 9). Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- 90% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro;- 70% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;- 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;- 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. (comma 10). <p>Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a 150.000 euro (comma 11). Inoltre, il suddetto contributo:</p> <ul style="list-style-type: none">- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;- non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito,- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. <p>In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione (comma 12).</p> <p>Per ottenere il contributo di cui al comma 5 i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che</p>
--	---

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Per la determinazione delle modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12, si rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21 -bis del decreto-legge n. 78 del 2010, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021 (comma 13).</p> <p>Stanziamento: 3.400 milioni di euro (Comma 14).</p> <p>Viene previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione ovvero producono reddito agrario (comma 16).</p> <p>Il contributo non spetta, tra gli altri, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ovvero al 26 maggio 2021 (comma 17).</p> <p>Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all'articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (comma 18).</p> <p>Il contributo spetta in presenza di un peggioramento del risultato economico di esercizio (utile o perdita nell'esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo sarà riconosciuto a condizione che tale peggioramento risulti in misura pari o superiore ad una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</p>
--	--

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>(comma 19).</p> <p>L'ammontare del contributo è calcolato applicando la percentuale definita dal decreto ministeriale alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto già percepiti ai sensi delle disposizioni ivi indicate (comma 20).</p> <p>L'importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a 150 mila euro (comma 21).</p> <p>Il contributo di cui al comma 16: non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR; non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione (comma 22).</p> <p>Per ottenere il contributo i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi da 16 a 20. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa (comma 23).</p> <p>Il contributo può essere richiesto solo se la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021 (comma 24).</p> <p>Stanziamento: 4.000 milioni di euro (comma 25).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera per il contributo a fondo perduto previsto dai commi da 16 a 24 si destina in aggiunta un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 25-bis).</p> <p>L'efficacia delle suddette misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 27).</p> <p>Viene modificato l'articolo 1, comma 14, del decreto sostegni (D.L. n. 41/2021), introducendovi la specifica disposizione che obbliga le imprese a presentare un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo</p>
--	---

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (comma 28).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera si prevedono contributi specifici in favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai oggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del DI (comma 30-bis). Il relativo stanziamento è di 29 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 30-bis).</p>
<p>Articolo 1-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, abroga il comma 9 dell'articolo 6-bis del DI 137/2020 (decreto "Ristori"), relativo alla detassazione dei contributi a fondo perduto previsti dalle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 72, comma 1, lettera d), del DL 18 del 2020 (decreto "cura Italia"), relativa al Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri che prevede benefici che consistono nell'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese a valere sul Fondo Legge n. 394/1981; - articolo 89 del medesimo DI 18/20, il quale ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi, uno di parte corrente, l'altro in conto capitale, volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo; - articolo 182, comma 1, del DI 34 del 2020 (decreto "Rilancio"), relativo ad aiuti per talune categorie di operatori del settore del turismo; - articolo 183, comma 2, del medesimo decreto Rilancio, concernente il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali; - articolo 91, comma 3 del DI 104 del 2020 (decreto "Agosto"), il quale istituisce un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (di cui al D.L. n. 251 del 1981) per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. <p>Tale detassazione dovrebbe comunque essere garantita in base al disposto dell'articolo 10-bis del decreto Ristori che stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.</p> <p>Viene invece abrogato il comma 2 del medesimo articolo 10-bis del decreto Ristori che, con riferimento alla detassazione, specifica la sua applicabilità nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.</p>
<p>Articolo 1-ter Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, prevede, l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).</p> <p>In particolare, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal <i>wedding</i>, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie (comma 1).</p> <p>l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 4).</p>
<p>Articolo 1-quater (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, incrementa di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.</p> <p>Per il 2021, una quota di 20 milioni a valere sul Fondo è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici.</p>
<p>Articolo 1-sexies (Modifica di termini per il versamento delle rate per la</p>	<p>L'articolo, inserito alla Camera, rimodula i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione.</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

<p>definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione)</p>	<p>In particolare, viene modificato l'articolo 68, comma 3 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 delle somme dovute per alcuni istituti di definizione agevolata, ovvero per la cosiddetta "rottamazione-ter", della "rottamazione risorse proprie UE" e del "saldo e stralcio" delle cartelle. Per effetto delle modifiche in esame vengono rimodulate le scadenze e in particolare si considera tempestivo, tale da non pregiudicare l'efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, se effettuato integralmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020; - entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020; - entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020; - entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020; - - entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
<p>Articolo 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera dei deputati, contiene delle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021 applicabili ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl. In particolare, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili vengono individuati, entro il 31 ottobre di quest'anno, i materiali da costruzione più significati che abbiano registrato, nel primo semestre del 2021, un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore all'8% (comma 1); - le eventuali variazioni di prezzi, in aumento o in diminuzione, dei materiali individuati nel suddetto decreto ministeriale, diano luogo alle relative compensazioni, anche in deroga a quanto previsto dal codice degli appalti (comma 2); - la compensazione viene determinata con riguardo ai singoli materiali che siano stati utilizzati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel primo semestre del 2021. Le compensazioni avvengono per gli aumenti dei materiali, individuati nel decreto ministeriale di cui al comma 1, eccedenti l'8%, qualora riferite a lavorazioni effettuate esclusivamente nell'anno 2021, ed eccedenti il 10% complessivo, qualora riferite a

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>più anni. La variazione andrà calcolata prendendo come riferimento la data dell'offerta (comma 3);</p> <ul style="list-style-type: none"> - la richiesta di compensazione per le variazioni in aumento deve essere presentata dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per quanto concerne, invece, le variazioni in diminuzione, sarà la stazione appaltante a procedere d'ufficio con l'avvio dell'accertamento e del relativo recupero a cura del responsabile del procedimento (comma 4); - per tutte le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti il 2021 si dovrà prendere a riferimento la normativa relativa alle variazioni dei precedenti decreti ministeriali adottati in attuazione al codice degli appalti (comma 5); - le stazioni appaltanti provvedono alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare: <ul style="list-style-type: none"> • somme derivanti da ribassi d'asta; • somme disponibili relative ad altri interventi già ultimati e per i quali siano già stati effettuati i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione (comma 6); - qualora i soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti, non abbiano sufficienti risorse per procedere con il saldo delle compensazioni, possano reperire le relative risorse finanziarie presso un apposito Fondo disciplinato dal successivo comma 8 (comma 7); - Viene istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi con una dotazione, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro. Si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle modalità di utilizzo del suddetto Fondo in modo da garantire la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse (comma 8).
<p>Articolo 2 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)</p>	<p>Viene istituito il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 140 milioni (il testo prevedeva inizialmente 100 milioni) di euro per l'anno 2021, per sostenere le attività rimaste chiuse per almeno quattro mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto stesso. La chiusura deve essere effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>2020, n. 19 (comma 1).</p> <p>Si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, quindi all'interno del periodo previsto per la sua conversione, il compito di individuare i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, nei limiti della dotazione finanziaria di 100 milioni per il 2021. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni (comma 2).</p> <p>I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni (comma 3).</p> <p>Nel corso dell'esame alla Camera, viene incrementano di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all'emergenza da COVID-19, istituito dall'art. 38, co. 3 del D.L. n. 41/2021, destinando l'importo anche al ristoro a favore degli erogatori dei servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante dall'attività di fiere e congressi. L'efficacia del regime di aiuto è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione UE. (commi da 4-bis a 4-quater).</p>
<p>Articolo 2-bis (Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.</p>
<p>Articolo 3 (Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana)</p>	<p>Si incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal cd. "Decreto Sostegni" per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (comma 1).</p>
<p>Articolo 3-bis (Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, incrementa da 5 a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo diretto a compensare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19.</p>
<p>Articolo 4 (Estensione e proroga del credito d'imposta per i</p>	<p>Si proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

<p>canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)</p>	<p>hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (comma 1). Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta spetta in relazione ai canoni versati (canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. La norma chiarisce che ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 (comma 2).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera, il credito d'imposta viene esteso anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile dello stesso periodo dell'anno precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Per tali imprese il credito spetta rispettivamente nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento. Stanziamento: 81 milioni di euro per l'anno 2021 (commi 2-bis e 2-ter).</p>
<p>Articolo 4-bis (Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, sostituisce l'articolo 6-novies del DL 41/21, in materia di locazioni non abitative. Tale articolo prevede un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>loro per rideterminare il canone di locazione. Con le modifiche apportate alla norma si prevede che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro - in buona fede - per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.</p> <p>La rinegoziazione del contratto riguarda in particolare i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno precedente e la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l'8 marzo 2020.</p>
<p>Articolo 4-ter (Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, esenta dall'IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021. Viene istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo destinato al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'agevolazione in parola, la cui dotazione è pari a 115 milioni di euro per il 2021.</p>
<p>Articolo 5 (Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)</p>	<p>Si proroga fino a luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 dall'articolo 6, commi 1- 4, del D.L. n. 41/2021. Si applicano le medesime modalità ivi previste. La proroga opera entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 1).</p>
<p>Articolo 5-bis (Misure settore elettrico)</p>	<p>L'articolo, inserito alla Camera, conferisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo complessivo di 1.200 milioni di euro, anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti dagli</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell'anno 2021. L'articolo in esame riproduce, con talune modifiche, il contenuto del vigente articolo 3 del D.L. n. 99/2021</p>
<p>Articolo 6 (Agevolazioni Tari)</p>	<p>Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, volta ad attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (comma 1).</p> <p>I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al D.M. 59033/2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti (comma 3).</p> <p>I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie (comma 4).</p>
<p>Articolo 6-bis (Rideterminazione soglia minima canoni demaniali marittimi)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera dei deputati, prevede che per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.</p>
<p>Articolo 6-ter (Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero)</p>	<p>L'articolo, inserito alla Camera, al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>
<p>Articolo 7 (Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città)</p>	<p>Viene rifinanziato di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo – di cui all'articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020 - finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane (comma 1).</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

<p>d'Arte e bonus alberghi)</p>	<p>I servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator vengono inclusi tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze modificando l'articolo 176, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (comma 3).</p> <p>Viene istituito un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo viene in particolare destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Si demanda ad un decreto del Ministero del turismo, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle disposizioni di attuazione del Fondo (comma 4).</p> <p>Viene prorogato all'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere (comma 5).</p> <p>Con alcune modifiche introdotte alla Camera si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'integrazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 85, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020 e destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali, da quelle che svolgono servizi interregionali di competenza statale nonché dalle imprese esercenti servizi di trasporto regionale e locale e che non siano soggetti a obblighi di servizio pubblico. - l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 della quota del Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (di cui all'art. 26, co. 1, D.L. n. 41/2021).
<p>Articolo 7-bis (Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, consente, l'utilizzabilità del cd Tax credit vacanze, anche per il pagamento di pacchetti turistici (comma 1).</p> <p>Si includono tra i beneficiari del Fondo di cui all'art. 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici (comma 2).</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

<p>non imprenditoriale e delle agenzie di animazione)</p>	<p>Si istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast (comma 3).</p>
<p>Articolo 8 (Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)</p>	<p>Viene modificata la disciplina de credito d'imposta rivolta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (sette tessile, moda e accessori), contenuta all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.</p> <p>In particolare, si prevede che la misura agevolativa si applichi anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, e l'autorizzazione di spesa per il 2021 passa da 45 a 95 milioni e viene aggiunta una autorizzazione di spesa relativa al 2022 per 150 milioni (comma 1, lettera a)).</p> <p>Per avvalersi del credito d'imposta occorre presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Inoltre, viene affidato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il compito di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (comma 1, lettera c)).</p> <p>Viene rifinanziato di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (comma 2).</p> <p>Con una modifica approvata alla Camera viene istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario (comma 2-bis). Le risorse del fondo sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo a favore del settore tessile, di cui all'art. 1, co. 157, della legge di bilancio per il 2021 (comma 2-ter).</p> <p>Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, vengono definite le modalità di erogazione delle risorse del fondo, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, delle spese ammissibili nonché delle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa (comma 2-quater).</p>
<p>Articolo 8-bis (Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera dei deputati, proroga di tre mesi la validità di contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021.</p>
<p>Articolo 9 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017)</p>	<p>Si proroga al 31 agosto giugno 2021 (anziché 30 giugno come previsto dal testo originario del DI) la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto (commi 1 e 2).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera si proroga al 31 dicembre 2021 (rispetto al precedente 31 dicembre 2020) il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive (articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), previsto nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 (comma 1-bis).</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>Con una modifica introdotta alla Camera si stabilisce che i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023 (rispetto al previgente 2020). Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione IMU hanno diritto al rimborso della prima rata relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021 (commi 1-septies-1-novies).</p> <p>Si posticipa al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego, in linea con le proposte di Confartigianato (comma 3).</p> <p>Si proroga al 31 dicembre 2022 il termine relativo alle sanzioni in caso di mancata iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (comma 4).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera si differisce fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di aumentare i quantitativi di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, che possono essere trattati negli impianti di recupero. Inoltre, si amplia dal 50% al 70% il quantitativo dei suddetti rifiuti (comma 4-bis).</p>
Articolo 9-bis (Differimento della TARI)	L'articolo, introdotto alla Camera, proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021. Rimangono valide deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Articolo 9-ter (Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale)	L'articolo, introdotto alla Camera, prevede per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA la proroga al 15 settembre 2021 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Articolo 11 (Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione)	Viene incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, cd. Fondo Legge n. 394/1981 (comma 1). Viene incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri (comma 2). L'incremento di risorse è infatti finalizzato all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>Legge n. 394/1981. Sono escluse dai cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge).</p> <p>Con riferimento alle modalità operative del Fondo promozione integrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si riduce a regime la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10% dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili (comma 3, lett. a) e lett. b)); - in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 15% dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni (comma 3, lett. c)).
<p>Articolo 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma « cashback » e credito d'imposta POS)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, riproduce il contenuto dall'art. 1 del decreto-legge n. 99 del 2021.</p> <p>In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sospensione del programma «cashback» Viene sospeso il rimborso cashback solamente per il periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (secondo semestre 2021). Viene mantenuto il programma di rimborso e di rimborso speciale per gli altri due periodi, ovvero il primo semestre 2021 e primo semestre 2022 (commi 1 e 2). ➤ Istituzione del Fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali Viene istituito per il 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro (commi 6-8). ➤ Crediti di imposta POS Si prevede l'innalzamento del credito d'imposta al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 se il beneficiario (esercente attività di impresa, arte o

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>professioni) adottati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito; • i sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione. I soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, dal 1° luglio 2021 possono assolvere, mediante tali sistemi, all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (comma 10). <p>Viene previsto un ulteriore credito di imposta (utilizzabile in compensazione con modello F24), parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico. Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 160 euro, per ciascun beneficiario nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; • 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. <p>Si prevede, inoltre, in favore di esercenti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d'imposta (utilizzabile in compensazione con modello F24), nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
--	--

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<ul style="list-style-type: none"> • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro (comma 11).
<p>Articolo 11-ter (Semplificazione e rifinanziamento della misura « Nuova Sabatini »)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, riproduce l'articolo 5 del D.L. n. 99/2021 e prevede l'erogazione in un'unica soluzione delle quote del contributo relative alla "Nuova Sabatini":</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo; • secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, pari a 425 milioni di euro per l'anno 2021, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento (comma 1). <p>Stanziamento: 425 milioni di euro per il 2021 (comma 2).</p>
<p>Articolo 11-quinquies (Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine entro cui Invitalia è autorizzata a sottoscrivere gli strumenti finanziari volti al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, come previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021 ed entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI.</p>
<p>Articolo 11-sexies (Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, modifica la disciplina delle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le risorse siano assegnate, in pari misura, ai consorzi industriali ricadenti nei territori beneficiari, e non già agli enti comunali; - le risorse siano destinate al sostegno delle attività economiche per il solo contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione, e non anche per il contrasto dell' "impoverimento del tessuto produttivo" (tale inciso, presente nel testo vigente, viene infatti soppresso).
<p>Articolo 11-septies (Misure per il sostegno al settore pirotecnico)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, istituisce il Fondo per gli spettacoli pirotecnici finalizzato a promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte dei privati, con una dotazione di € 2 mln per il 2021.</p>
<p>TITOLO II MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE</p>	
<p>Articolo 12 (Garanzia Fondo PMI grandi)</p>	<p>Si prevede che, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di garanzia PMI, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

<p>portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)</p>	<p>concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 – dunque, PMI e imprese cd. mid cap - per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, si applichino le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro (comma 1, lett. a)); - i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e devono essere finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o di programmi di investimenti (comma 1, lett. b)); - i beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo (comma 1, lett. c)); - il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal richiedente sulla base dei propri modelli interni (comma 1, lett. d)); - la garanzia copre una quota non superiore al 80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti (come previsto dalla disciplina ordinaria) (comma 1, lett. e)); - la quota della tranche junior coperta dalla garanzia, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti (comma 1, lett. f)); - in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento (comma 1, lett. g)); - la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. La chiusura deve avvenire entro il termine indicato dai richiedenti in sede di richiesta della garanzia (comma 1, lett. h)). <p>Per le finalità suddette il Fondo di garanzia PMI viene rifinanziato di 1 miliardo per l'anno 2021 (comma 2).</p>
<p>Articolo 13 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)</p>	<p>Viene modificata la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE e del Fondo di garanzia PMI di cui al D.L. n. 23/2020.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese cd. <i>mid-cap</i>, può essere rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021 (comma 1, lett. a) ed e)); - si estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla "Garanzia Italia", anche quelli concessi alle imprese cd. "mid-cap" (comma 1, lett. b) e c);</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alla "Garanzia Italia" SACE su prestiti obbligazionari o titoli del debito (anch'essa ora concedibile, ai sensi della lett. a), sino al 31 dicembre 2021), si riduce dal 30 al 15 per cento la quota - rapportata al valore dell'emissione - che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari con classe di rating inferiore a BBB- sono obbligati a mantenere per l'intera durata della garanzia (comma 1, lett. d)); - relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle <i>mid-cap</i>, si esclude l'obbligo per l'impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni (comma 1, lett. e)); - dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi la garanzia del fondo sarà concessa nella misura massima dell'80%, e non più del 90%. La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore (comma 1, lett. f); - previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni viene innalzato a 120 mesi. Per i finanziamenti con durata non superiore a 72 mesi già garantiti, nel caso di prolungamento della durata accordato dal finanziatore, può essere richiesta una pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea comma 1, (lett. g); - dal 1° luglio 2021, avranno una copertura del Fondo (sia in garanzia diretta che in riassicurazione) del 90% - anziché del 100% - i finanziamenti sino a 30 mila euro in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti le attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K del codice ATECO danneggiate dall'emergenza COVID-19. Inoltre, a dal 1 ° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto (comma 1, lett. h); - l'operatività della riserva di 100 milioni di euro - a valere sulle risorse del Fondo - per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti
--	---

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, già terminata al 31 dicembre 2020, viene estesa al 31 dicembre 2021 (comma 1, lett. i).</p> <p>Viene prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI a favore delle imprese danneggiate dalla pandemia, di cui all'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020 (comma 2).</p> <p>Con riferimento alle imprese cd. mid-cap, si precisa che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE che definisce le micro, piccole e medie imprese (comma 3).</p> <p>Con riferimento alla disciplina delle garanzie di mercato di SACE si prevede che le garanzie stesse possano essere emesse anche su portafogli di finanziamenti (comma 4).</p> <p>Il Fondo di garanzia PMI viene rifinanziato con 1.860.202.000 euro per l'anno 2021 (comma 5).</p> <p>Vengono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 6).</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera si sospendono fino al 30 settembre 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 (comma 7-bis).</p>
<p>Articolo 14 (Tassazione capital gain start up innovative)</p>	<p>Alcune specifiche plusvalenze (ex art. 67 comma 1, lettere c) e c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative vengono esentate da imposizione. Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (come individuate cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), nonché siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e siano possedute per almeno tre anni. Si precisa che l'agevolazione vale per gli investimenti nel capitale delle start up innovative, di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 (comma 1).</p> <p>La stessa agevolazione (alle stesse condizioni) vale per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative (comma 2).</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>Si prevedono specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in start up e PMI innovative.</p> <p>In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze (di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR), purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025 (comma 3).</p> <p>L'efficacia degli incentivi fiscali disposti dall'articolo in esame è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione UE ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato (comma 4).</p> <p>Stanziamento: 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.</p> <p>Con una modifica introdotta alla Camera, si prorogano dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima (comma 4-bis).</p>
<p>Articolo 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)</p>	<p>Si istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario, come l'emissione di obbligazioni, da parte di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, cosiddette mid-cap. La sezione speciale del Fondo concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. (comma 1).</p> <p>L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro (comma 2).</p> <p>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali (comma 3).</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	Stanziamento: 100 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni per il 2022 (comma 4).
Articolo 16 (Proroga moratoria per le PMI)	Viene prorogato per tutto il 2021 il termine della moratoria ex lege concessa alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID, per i finanziamenti in essere, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile (comma 1). La disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea (comma 2).
Articolo 17 (Patrimonio Destinato)	Si estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (comma 1). Si chiarisce che l'emissione di titoli di stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità (comma 2).
Articolo 18 (Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)	Per le procedure concorsuali , viene ripristinata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. Per le procedure esecutive individuali permane la condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione. In primo luogo, si chiarisce che il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale (comma 1, lett.b). A tal si chiarisce che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (comma 1, lett. f). L'obbligo di registrazione della variazione non sussiste nel caso in cui il mancato pagamento derivi da procedure concorsuali (comma 1, lett c). Se il corrispettivo è pagato successivamente all'esperimento di procedure

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>concorsuali o esecutive individuali nei confronti del cessionario o committente, sono assolti gli obblighi di registrazione connessi alla variazione dell'imponibile o dell'imposta (comma 1, lett. d).</p> <p>Anche nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali le variazioni possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro fatture, sul registro corrispettivi e sul registro acquisti (comma 1, lett. e).</p> <p>Stanziamento: 340 milioni di euro per il 2021.</p>
<p>Articolo 19 (Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)</p>	<p>Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA). La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021. La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).</p>
<p>Articolo 20 (Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi)</p>	<p>Si consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017); - gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (comma 1).
<p>Articolo 21 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)</p>	<p>Si incrementa di un miliardo di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili istituito ai sensi dell'articolo 115 del DL 34/2020 (comma 1).</p>
<p>Articolo 22 (Estensione del limite)</p>	<p>Viene elevato per l'anno 2021 a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso l'istituto della compensazione ovvero</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

<p>annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021)</p>	<p>rimborsabili in conto fiscale (comma 1). Stanziamento: 1.607,1 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p>Articolo 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati. Tale credito è riconosciuto altresì per le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 1). Sono ammissibili al credito d'imposta in esame le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; - la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1; - l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedentemente elencati, quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2).

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>L'agevolazione è utilizzabile in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. A tal fine, la norma chiarisce che al credito non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020 e, dall'articolo 22 del decreto in esame, a 2 milioni di euro per il 2021), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (comma 3).</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta (comma 4).</p> <p>Stanziamento: 200 milioni di euro per il 2021.</p>
<p>Articolo 34 (Altre disposizioni urgenti in materia di salute)</p>	<p>Con una modifica inserita alla Camera, i minori al di sotto dei sei anni sono esentati dal possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione ai banchetti organizzati per cerimonie ed eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti (comma 9-bis).</p>
<p>TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p>	
<p>Articolo 36 (Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)</p>	<p>Vengono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 (comma 1).</p>
<p>Articolo 38 (Disposizioni in materia di NASpl)</p>	<p>Per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 - non si applica, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione mensile del 3% dell'importo della NASpl (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.</p>
<p>Articolo 39 (Disposizioni in materia di contratto di espansione)</p>	<p>Le disposizioni relative al contratto di espansione vengono estese alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed esclusivamente per il 2021 (commi 1 e 2).</p> <p>Vengono rifinanziate per l'anno 2024 le disposizioni in materia di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata (comma 3).</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

<p>Articolo 40 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale)</p>	<p>In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021.</p> <p>La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale (comma1).</p> <p>Stanziamiento: 557,8 milioni di euro per l'anno 2021</p> <p>In via transitoria, si prevede l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. Il beneficio concerne le domande dei trattamenti suddetti presentate con riferimento a periodi (o frazioni di periodo) di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compresi nel secondo semestre del 2021 (comma 3).</p> <p>Stanziamiento: 163,7 milioni per il 2021 e in 24 milioni per il 2023.</p> <p>Si preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le</p>
--	---

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021 (comma 4).</p> <p>Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, oppure per la cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.; - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (comma 5).
<p>Articolo 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)</p>	<p>L'articolo inserito dalla Camera traspone l'articolo 4, comma 8, capoverso 1, e comma 9, del D.L. 99/21 prevedendo, in relazione a situazioni di particolare difficoltà, presentate al Ministero dello sviluppo economico, la possibilità del riconoscimento di un periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di datori di lavoro che, per esaurimento dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria). Per tale periodo – che può essere riconosciuto nel limite massimo di tredici settimane fruibili entro il 31 dicembre 2021 - è riconosciuta altresì l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro. Il limite massimo di spesa pari a 351 milioni di euro per il 2021 (commi 1 e 4).</p> <p>Si preclude per la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale riconosciuto dal comma 1 fruito entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del medesimo trattamento di integrazione</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>salariale (comma 2). Il divieto di licenziamento non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle ipotesi di licenziamenti motivati dal venir meno del soggetto imprenditoriale (cessazione definitiva dell'attività, fallimento), - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (comma 3).
<p>Articolo 41 (Contratto di rioccupazione)</p>	<p>Si istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il "contratto di rioccupazione", quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (comma 1).</p> <p>Condizione per l'assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo (comma 2).</p> <p>Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (comma 3).</p> <p>La stipula del contratto di rioccupazione comporta, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (comma 5).</p> <p>Non possono stipulare il contratto di rioccupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i datori di lavoro privati del settore agricolo e del lavoro domestico (comma 5); - i datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva (comma 6). <p>L'esonero contributivo è, invece, revocato se il licenziamento viene intimato durante o al termine del periodo di inserimento, ovvero se il</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo riguardi un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, purché effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione: in tali casi si procede al recupero del beneficio già fruito. In caso di periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, ai fini del suo computo, si dispone che non produca effetti la predetta revoca nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi delle disposizioni sopra esaminate. Inoltre, in caso di dimissioni del lavoratore, si dispone che il beneficio venga riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto (comma 7). Condizione di efficacia delle disposizioni è l'autorizzazione della Commissione europea (comma 9).</p> <p>Stanziamiento: 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. (comma 10).</p>
<p>Articolo 41-bis. (Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato)</p>	<p>L'articolo, inserito alla Camera, modifica, in via temporanea, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, inserendo una nuova fattispecie di causale di una durata del contratto superiore a dodici mesi (e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi) che consiste nella sussistenza di specifiche esigenze individuate dai contratti collettivi di lavoro. Qualora si basi su tale nuova fattispecie, il suddetto termine in deroga può essere apposto nel contratto solo fino al 30 settembre 2022 (ferma restando l'applicazione del medesimo contratto nel periodo successivo in base al termine di durata già apposto).</p>
<p>Articolo 42 (Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)</p>	<p>Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del DI Sostegni, è erogata <i>una tantum</i> un'ulteriore indennità pari a euro 1.600 (comma1).</p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 2).</p> <p>Un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 è riconosciuta anche:</p> <ul style="list-style-type: none">- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;- incaricati alle vendite a domicilio on reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata (comma 3). <p>Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (comma 5). <p>Viene riconosciuta, inoltre, un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600</p>
--	--

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro (comma 6). <p>Le indennità di cui ai commi da 1 a 6 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi (comma 8). Stanziamento: 1.065 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 9).</p>
<p>Articolo 43 (Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)</p>	<p>Si prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo; il beneficio concerne esclusivamente i datori suddetti che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L'esonero è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi. L'esonero è riparametrato su scala mensile nell'ambito dell'arco temporale summenzionato; in ogni caso, dal beneficio e dal relativo computo sono esclusi i premi e i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (commi 1 e 4).</p> <p>Per i datori di lavoro che beneficino dello sgravio si applicano fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni sul divieto di licenziamento collettivo e di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (commi 2 e 3).</p> <p>L'applicazione dell'esonero contributivo in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 5). Stanziamento: 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 97,1 milioni di euro per l'anno 2023 (comma 6).</p>
<p>Articolo 43-bis (Contributi per i servizi della ristorazione collettiva)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, dispone l'erogazione alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva di contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	da COVID19 (comma 1). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, vengono definiti i criteri e le modalità di (comma 2). L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 4).
Articolo 45 (Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)	Si prevede la possibilità – già riconosciuta per il 2020 - di prorogare ulteriormente (dal 26 maggio fino al 31 dicembre 2021) per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto) il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva , qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità (comma 1). Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 2).
Articolo 46 (Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato)	Vengono ulteriormente incrementate di 50 milioni di euro le risorse destinate al finanziamento per il 2021 degli Istituti di patronato e assistenza sociale, che si aggiungono a quelle già previste dal cosiddetto DI Agosto e dalla Legge di bilancio 2021, nella misura, rispettivamente, di 20 e di 15 milioni di euro (comma 5).
Articolo 47 (Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)	Si differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021 , senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali .
Articolo 47-bis (Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini)	L'articolo, introdotto alla Camera, con riferimento all' esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis della legge 178/2020 (L. di bilancio per il 2021), dispone che la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti il predetto esonero a partire dal 1° novembre 2021. A tal fine, la regolarità è assicurata anche dai contributi versati alla data del 31 ottobre 2021, ferma restando la applicazione delle disposizioni

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

<p>dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa)</p>	<p>sul recupero degli importi fruiti non spettanti.</p>
<p>Articolo 48 (Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)</p>	<p>Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Scuole dei mestieri"- con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di favorire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale; - la transizione occupazionale; - la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti (comma 1). <p>Il fondo è finalizzato all'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio (comma 2).</p> <p>Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il MEF e previa intesa della Conferenza Stato-Regioni) l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse (comma 3).</p>
<p>Articolo 48-bis (Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, riconosce a tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano) che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta in misura pari al 25 % (comma 1).</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>Tali tecnologie sono quelle riferite ai big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali (comma 2).</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza applicazione dei relativi limiti (comma 3).</p> <p>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa (comma 4).</p> <p>Stanziamiento: 5 milioni di euro (comma 5).</p>
<p>Articolo 49 (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)</p>	<p>Si autorizza per il 2021 la spesa di 6 mln di euro per il riconoscimento di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia (comma 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali¹⁴⁹, ovvero in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; - titolari di rapporto di lavoro subordinato o di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti richiesti per beneficiare dell'indennità di disoccupazione NASpl o DIS-COLL (di cui al D.Lgs. 22/2015) o delle diverse indennità previste in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 (di cui al D.L. 18/2020)
<p>Articolo 50-bis (Misure in materia di tutela del lavoro)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 <p>Si prevede la possibilità di un ulteriore periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale COVID-19 nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili; l'ulteriore intervento è ammesso per un</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>massimo di diciassette settimane - ricadenti in ogni caso nell'ambito del periodo 1° luglio 2021-31 ottobre 2021 - nonché nel rispetto di un limite complessivo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per il 2021 (commi 2, 3 e 6). Per la durata del suddetto trattamento ordinario di integrazione salariale, fruito dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, è vietato avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo e recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del medesimo trattamento di integrazione salariale (comma 4). Il divieto di licenziamento non si applica nel caso del venir meno del soggetto imprenditoriale (cessazione dell'attività, fallimento) e nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (commi 4 e 5).</p> <p>➤ Istituzione del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale dei soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito</p> <p>Viene istituito il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari di determinati sussidi, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori di NASpI (commi 8 e 9).</p>
<p>TITOLO V ENTI TERRITORIALI</p>	
<p>Articolo 51 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)</p>	<p>Si incrementa di 450 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178). Si tratta del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti e per i quali le regioni e i comuni</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>sono stati autorizzati a ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.</p> <p>Si specifica che tali risorse aggiuntive sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al DPCM adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (comma 1).</p> <p>Per le suddette finalità, le Regioni, le Province Autonome e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo, possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione NCC, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio.</p> <p>Al personale degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale (comma 2).</p> <p>Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore degli stessi soggetti sopracitati a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19. Si tratta sempre dei soggetti impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico: aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC (comma 4).</p>
--	---

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	Viene istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 per l'erogazione di contributi a favore, tra gli altri, delle imprese che provvedono, previa nomina del mobility manager previsto dall' articolo 229 del DI Rilancio, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale ; si specifica che tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021 (comma 7).
Articolo 54-ter (Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana)	L'articolo, introdotto alla Camera, attribuisce alla Regione Sicilia , in considerazione delle sue competenze e della sua autonomia, la facoltà di provvedere, entro il 31 dicembre 2021, alla riorganizzazione del proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso - nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico, nonché del rispetto del numero massimo di camere di commercio previsto a livello complessivo dal decreto legislativo n. 219/2016 - e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale. Nelle more dell'attuazione della disposizione , entro trenta giorni dalla conversione del decreto legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite - anche tramite accorpamento e ridefinizione delle attuali circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel limite del numero massimo di camere di commercio di cui al citato decreto legislativo n. 219/2016 - le circoscrizioni territoriali della camera di commercio di Catania, e della camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani . Il Ministro dello sviluppo economico nomina con decreto, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, un commissario <i>ad acta</i> per ciascuna delle citate camere di commercio
Articolo 56-bis (Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche)	L'articolo, introdotto alla Camera, prevede che i comuni possano concludere, entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'Allegato A annesso al DM del 25 novembre 2020.

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

<p>Articolo 57-bis (Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva)</p>	<p>La disposizione - introdotta alla Camera dei deputati – differisce al 31 dicembre 2021 il termine di applicazione dell'articolo 264, comma 1, lettera a) del 34/20 (DI Rilancio) che consente l'utilizzo delle autodichiarazioni (in luogo della documentazione normalmente richiesta) in tutti i procedimenti relativi all'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza da Covid-19. In particolare, si prevede che la disposizione si applica per il periodo di vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della emergenza epidemiologica da COVID" approvato dalla Commissione europea che è stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2021.</p>
<p>Articolo 60-bis (Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, sostituisce il comma 536 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) relativo all'agevolazione per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo. Il nuovo testo prevede che il contributo, sotto forma di credito di imposta, è ora diretto alle imprese (in luogo dei soggetti pubblici o privati previsti a legislazione vigente) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</p>
<p>Articolo 65-bis (Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)</p>	<p>L'articolo, inserito alla Camera, riconosce un credito di imposta alle persone fisiche, pari al 50% per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico. A tal fine è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>
<p>Articolo 67 (Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)</p>	<p>Il credito d'imposta previsto per il biennio 2021–2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive (commi 10-13).</p>
<p>Articolo 67-bis (Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)</p>	<p>L'articolo, inserito alla Camera, attribuisce per l'anno 2021 un credito d'imposta - nel limite di spesa di 20 milioni di euro – ai titolari di impianti pubblicitari, privati o in concessione ai soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti o analoghe installazioni pubblicitarie commerciali, anche attraverso pannelli luminosi e proiezione di immagini. Sono escluse le insegne di esercizio, ovvero ogni scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede</p>

DI Sostegni-BIS

"Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

[AC 3132/AS 2320](#)

	<p>dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Il credito di imposta è attribuito ai beneficiari in misura proporzionale all'importo dovuto a titolo di canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, per un periodo massimo di sei mesi (comma 1). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DI, vengono stabilite le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta (comma 2). La disposizione si applica nel quadro degli aiuti di Stato cosiddetti de minimis (comma 4).</p>
<p>Articolo 68-quater (Misure a sostegno del settore della birra artigianale)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, prevede per l'anno 2021 il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai piccoli birrifici che producono birra artigianale (di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354), in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019. Stanziamiento: 10 milioni di euro per il 2021.</p>
<p>Articolo 73-bis (Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori)</p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera dei deputati, in accoglimento di un emendamento promosso da Confartigianato, prevede un contributo a favore degli autotrasportatori per le maggiori spese che gli autotrasportatori stessi hanno dovuto affrontare a seguito del crollo del cosiddetto "Ponte Morandi" di Genova. L'importo massimo del contributo è pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 ed è rivolto ai destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del DI n. 109 del 2018. Il comma 2 rinvia ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in esame, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 con particolare riguardo all'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi, della relativa documentazione necessaria per usufruire del contributo. Il comma 3 prevede la copertura finanziaria, mentre il comma 4 stabilisce che l'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi delle norme sul Trattato di funzionamento dell'Unione europea.</p>